

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 4 novembre 2009, n. 23341

Veicoli - Servizio di piazza - Noleggio di vettura con conducente - Applicazione sulla vettura della scritta "NCC" ed uso di un contachilometri digitale - Illiceità - Esclusione - Limiti

In caso di esercizio dell'attività di noleggio con conducente, non costituiscono illecito l'applicazione sulla vettura, da parte del gestore del servizio, di una tabella luminosa indicante la scritta "NCC" e l'uso di un contachilometri digitale idoneo a misurare la distanza percorsa nel viaggio con il cliente, qualora detti strumenti di bordo non siano esplicitamente vietati dalla normativa secondaria regolatrice del trasporto locale, posta che ad essa implicitamente rinvia l'art. 85, quarto comma, c.s., avente natura di norma in bianco, che non può ritenersi violata, in virtù del principio di legalità desumibile dall'art. 1 della L. n. 689 del 1981, in assenza di un precetto scritto entrato in vigore anteriormente alla condotta. [RIV-0912P312]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con verbale del 4 aprile 2004 la polizia municipale di Verona contestò a S. G., titolare di un'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente la violazione amministrativa di cui al D.L.vo n.285 del 1992, art. 85, comma 4 perché "... utilizzava l'autovettura sulla quale aveva installato un apparecchio tassametro, nonché una tabella luminosa sul tetto del mezzo sulla quale era indicato il tipo di servizio prestato" con la precisazione che "le caratteristiche dei veicoli N.C.C., sono stabilite dalla L. n. 21 del 1992, art. 12 che non prevede l'installazione del tassametro come specificato con nota n. 599/03 della D.M. (Direzione Mobilità) della Regione Veneto", Avverso il suddetto verbale il G. propose ai sensi del D.L.vo n. 285 del 1992, art. 204 bis cit. ("Nuovo Codice della Strada"), opposizione avanti al locale Giudice di Pace, che, resistita dal Comune di Verona, venne accolta con sentenza del 26 luglio, depositata il 12 agosto 2004, sull'essenziale rilievo, conforme al motivo oppositivo, che l'installazione degli accessori di cui alla contestazione, non risulta vietata da alcuna disposizione, ma anzi "sembra", quanto al "contachilometri" addirittura prescritta dal regolamento comunale per il servizio di noleggio in questione.

Contro tale sentenza il Comune di Verona ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di censura.

Ha resistito il G. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente Comune deduce, nell'unico motivo d'impugnazione, violazione e falsa applicazione del D.L.vo n. 285 del 1992, art. 85, Comma 4, anche in relazione alla L. n. 21 del 1992, artt. 12 e 18 ed al D.M. 23 agosto 1982, n. 866, art. 1".

Premessa la distinzione, sulla base del citato quadro normativo di riferimento e delle riportate disposizioni del regolamento comunale di Verona, tra servizio di taxi e servizio di noleggio di

autoveicolo con conducente, si sostiene, essenzialmente, che l'apposizione del c.d. "tassametro" omologato (contatore cronochilometrico" secondo la terminologia del citato decreto del 1982 attuativo di Direttiva CEE n. 77/95) sarebbe riservata solo ai veicoli adibiti al primo dei suddetti servizi, in cui il corrispettivo viene determinato automaticamente in base alla distanza percorsa, mentre nel secondo, in cui il compenso è rimesso alla pattuizione tra conducente ed utente, sarebbe prescritto e consentito soltanto un normale "contachilometri". Pertanto nella specie, in cui lo strumento installato, seppur qualificato "contachilometri digitale", avrebbe avuto le sostanziali caratteristiche di un vero e proprio tassametro, peraltro non omologato, autovettura sarebbe stata di fatto ed abusivamente trasformata in un taxi.

Le censure non meritano accoglimento.

L'art. 85 c.s., comma 4 sanziona in via alternativa all'esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, il fatto di chi "guida un'autovettura adibita..." allo stesso "senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione", così lasciando il precetto sostanzialmente "in bianco", dovendosi al riguardo far riferimento, al fine di individuare il contenuto degli obblighi o dei divieti amministrativamente sanzionati, alle eventuali norme locali disciplinanti il servizio in questione o alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

Il ricorrente Comune, nell'impossibilità di indicare una disposizione contenente un chiaro ed esplicito divieto di installazione, sui veicoli addetti al sopraindicato servizio, di strumenti misuratori della distanza percorsa ha sostenuto la tesi che lo stesso si desumerebbe dal raffronto tra le diverse caratteristiche e prescrizioni alle quali debbono ottemperare le autovetture adibite al servizio in questione e quelle adibite a taxi sostenendo che quello che è prescritto per queste ultime sarebbe così, implicitamente, vietato per le prime; sicché, nel caso di specie, la presenza nel veicolo di un vero e proprio tassametro, strumento tipico e funzionale al solo servizio di taxi, ne avrebbe snaturato le caratteristiche, consentendo all'esercente di poter pretendere un corrispettivo automaticamente basato sulla distanza, modalità di determinazione riservato all'altra categoria di conducenti, e non invece rimessa alla preventiva pattuizione, come prescritto per il noleggio *de quo*.

Ma tali argomentazioni, oltre a basarsi su un'affermazione di fatto non dimostrata né pacifica, quella secondo la quale lo strumento in questione, non meglio descritto nel verbale, avrebbe avuto tutte le caratteristiche di un "tassametro" (affermazione che avrebbe dovuto essere meglio esplicitata precisando, se del caso, che lo stesso indicava, oltre alla distanza percorsa, il tempo impiegato ed il corrispettivo automaticamente determinato), mentre invece l'opponente sostiene che si sarebbe trattato soltanto di un "contachilometri digitale" (vale a dire di uno strumento atto alla misurazione della sola distanza), si risolvono in una palese forzatura in *malam partem* della portata precettiva delle disposizioni di riferimento, non conforme ai principi di legalità e tipicità dell'illecito amministrativo, dettati dalla norma generale e fondamentale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, che impone la chiara descrizione nel precetto dei comportamenti imposti o vietati.

Nel caso di specie la normativa richiamata dal Comune (la L. n.21 del 1992, art.12, richiamato dalla L.R. Veneto n. 21 del 1991, art. 5. comma 1e dal regolamento del Comune di Verona approvato con Delib. 15 febbraio 1996, n. 18) impone, per l'esercizio del servizio in questione, alcune prescrizioni, tra le quali, quelle relative ai segni esteriori e distintivi del veicolo a tanto adibito (i contrassegni con la scritta "noleggio" e la targhetta posteriore recante la dicitura NCC", lo stemma del Comune autorizzante ed il numero progressivo) non risultano essere state disattese dall'opponente; **non è invece rinvenibile in tali norme, come ha correttamente osservato il giudice di merito, il divieto di installazione di ulteriori strumenti atti a facilitare l'esercizio**

dell'attività in questione (il contachilometri digitale) o ad evidenziarne la tipologia. Non solo, dunque, l'apposizione della tabella luminosa superiore (che nella stessa contestazione si da atto indicare "il tipo di servizio prestato" con la sigla NCC", non confondibile, dunque con quella di "taxi") non poteva ritenersi vietata (e sul punto, significativamente, il ricorso non espone alcuna specifica censura), ma neppure la presenza di uno strumento misuratore della distanza lo poteva essere, non potendosi, allo stato della normativa all'epoca vigente, impedire all'esercente di concordare, nell'ambito della preventiva libera pattuizione del compenso con l'utente, prevista dalla L. n. 21 del 191, art. 13, comma 3, un corrispettivo proporzionale alla distanza da percorrere alla cui concreta quantificazione, secondo criteri non tariffari (come nel caso dei taxi), ma convenzionalmente predeterminati, detto congegno avrebbe potuto rivelarsi utile al fine di evitare contestazioni al momento del pagamento.

La conferma che la normativa all'epoca vigente non contenesse i divieti pretesi dal Comune si ricava, peraltro, dalla circostanza, evidenziata nel controricorso e non oggetto di specifica confutazione da parte ricorrente, che solo successivamente l'ente territoriale, in attuazione di una sopravvenuta modifica alla legge regionale in materia, abbia introdotto una modifica, adottata con Delib. consiliare 21 ottobre 2004, n. 43 del regolamento locale per il servizio in questione, prevedente gli espressi divieti di "installazione di qualsiasi altra strumentazione esterna se non approvata preventivamente dall'ufficio competente e di "installare qualsiasi strumento o apparecchio cronochilometrico", il ricorso va conclusivamente respinto.

Sussistono giusti motivi, tuttavia, per la compensazione totale delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della particolarità della fattispecie, in ordine alla quale non constano precedenti giurisprudenziali, e tenuto conto delle ambiguità interpretative delle norme, sulla sorta delle quali fu elevata la contestazione.(*Omissis*) [RIV-0912P312] **Art. 85**

